

COMUNE DI OCCHIOBELLO

PROVINCIA DI ROVIGO

SCHEMA DI CONVENZIONE

La legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 prevede che la pianificazione del territorio Comunale sia regolata dai seguenti strumenti urbanistici:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12);
- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).

Il P.A.T. è stato definitivamente approvato a seguito di verbale della Valutazione Tecnica Regionale n. 33 del 31 Luglio 2014 e ratifica della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 163 del 24 Febbraio 2015.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19.10.2015 è stato avviato l'iter per la formazione del 1° Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004; con deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 22.12.2015 è stato adottato il 1° Piano degli Interventi – 1^ fase consistente nell'allineamento cartografico e normativo del previgente Piano Regolatore Generale al Piano di Assetto del Territorio approvato; la prima fase del Piano degli Interventi è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2016.

Il Comune di Occhiobello a seguito di una manifestazione di interesse per l'individuazione di due comparti C2A – residenziali di progetto e opere di mitigazione in località Malcantone, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 24-10-2016 è stato approvato il Piano degli Interventi Variante n. 1.

Considerato che:

CALLEGARI RICCARDO, nato a Ferrara (FE), il 25/11/1953, residente in Via P.P. Pasolini, 112, a S.M. Maddalena (RO) C.F. CLLRCR53S25D548L;

BONONI PAOLA, nata a Occhiobello (RO), il 21/04/1956, residente in Via P.P. Pasolini, 112, C.F. BNNPLA56D61F994Y;

EDILPO s.r.l. con sede in Occhiobello (RO), Via Eridania, 267, P.I. 01249930296, rappresentata da Dalla Libera Carlo, nato a Ferrara (FE), il 16/11/1971, residente in Via Dell'Unità d'Italia, 14, a S.M. Maddalena (RO), C.F. DLLCRL71S16D548Y;

FML s.r.l. con sede in Viale Cavour, 51, a Ferrara (FE), P.I.01586140384, rappresentata da Cauduro Maura, nata a Occhiobello (RO), il 05/04/1957, residente in Via Pepoli, 37, S.M. Maddalena (RO), C.F. CDRMRA57D45F994U;

EDILE HOUSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE, con sede a Ferrara, in Via Bologna, 120/A, P.I. 02026120382, rappresentata da Kullojka Sokol, nato a Tirana (Albania), il 09/10/1992, C.F. KLLSKL92RO9Z100W, residente in Via F. Turati, n. 20, a Occhiobello (RO), Kullojka Emir, nato a Tirana (Albania), il 22/05/1989, C.F. KLLRMR89E22Z100J, residente in Via Guariento, 37, a Occhiobello (RO)

TRE LOTTI s.r.l. con sede a Stienta (RO), in Piazza Santo Stefano, 280, P.I. 01571580297, rappresentata da Fabrizio Fenzi, nato a Stienta (RO), il 03/06/1963, residente in Via Papa Giovanni XXIII, 332/B, Stienta (RO), C.F. FNZFRZ26H039530;

in qualità di proprietari delle aree inserite nelle Schede Norma 16-30 e 16-31, ubicate a S. M. Maddalena (RO), censite al N.C.T. del Comune di Occhiobello a seguito dei frazionamenti n. 201846408 del 09/08/2018, n. 2018/46664 del 10/08/2018, n. 2023/9160 del 27/02/2023, n. 2023/9159 del 27/02/2023, del tipo particellare 2022/57041 del 10/10/2022 al Foglio. 29 con le seguenti destinazioni:

- a- Mappali 1570-1571-1572-1573-1574-1575-1530-1528-1517-1518-1519-1520-1521-1584-1581-1583-1582-1514-1585-1586-1516 di mq 16.686 aree edificabili;
- b- Mappali 1577-1578-1579 di mq 1.070 verde pubblico;
- c- Mappali 1525-1529-1513 di mq 4.947 viabilità (parcheggi, strade, marciapiedi);
- d- Mappali 1580 di mq 62 cabina Enel;
- e- Mappali 1522-1527-1526- 1576 di mq 12.960 verde di mitigazione

per una superficie complessiva reale di m² 35.725, hanno sottoscritto l'accordo di pianificazione sopraccitato in data 19 giugno 2024, rep. n. 6507, registrato a Rovigo il 24 giugno 2024 presso lo studio del Notaio Raffaele Di Fraia.

Ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

TRA

Il Comune di Occhiobello, rappresentato da, nato a(.....), il, C.F.....domiciliato per la carica presso il Municipio di Occhiobello, Piazza G. Matteotti, n. 15, che interviene in atto

non in proprio, bensì nella sua qualità di responsabile dell'Area 5 - Edilizia ed Urbanistica del Comune di Occhiobello nominato con decreto del Sindaco;

E

I Proprietari:

CALLEGARI RICCARDO, nato a Ferrara (FE), il 25/11/1953, residente in Via P.P. Pasolini, 112, a S.M. Maddalena (RO) C.F. CLLRCR53S25D548L;

BONONI PAOLA, nata a Occhiobello (RO), il 21/04/1956, residente in Via P.P. Pasolini, 112, C.F. BNNPLA56D61F994Y;

EDILPO s.r.l. con sede in Occhiobello (RO), Via Eridania, 267, P.I. 01249930296, rappresentata da Dalla Libera Carlo, nato a Ferrara (FE), il 16/11/1971, residente in Via Dell'Unità d'Italia, 14, a S.M. Maddalena (RO), C.F. DLLCRL71S16D548Y;

FML s.r.l. con sede in Viale Cavour, 51, a Ferrara (FE), P.I.01586140384, rappresentata da Cauduro Maura, nata a Occhiobello (RO), il 05/04/1957, residente in Via Pepoli, 37, S.M. Maddalena (RO), C.F. CDRMRA57D45F994U,

EDILE HOUSE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE, con sede a Ferrara, in Via Bologna, 120/A, P.I. 02026120382, rappresentata da Kullojka Sokol, nato a Tirana (Albania), il 09/10/1992, C.F. KLLSKL92RO9Z100W, residente in Via F. Turati, 20, a Occhiobello (RO), Kullojka Emir, nato a Tirana (Albania), il 22/05/1989, C.F. KLLRMR89E22Z100J, residente in Via Guariento, 37, a Occhiobello (RO)

TRE LOTTI s.r.l. con sede a Stienta (RO), in Piazza Santo Stefano, 280, P.I. 01571580297, rappresentata da Fabrizio Fenzi, nato a Stienta (RO), il 03/06/1963, residente in Via Papa Giovanni XXIII, 332/B, Stienta (RO), C.F. FNZFRZ26H039530;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità dell'accordo)

Le finalità del presente accordo sono indicate nei provvedimenti amministrativi di approvazione, nella premessa, negli allegati elaborati tecnici che vengono riconosciuti ed accettati quale parte integrante e sostanziale.

Sono parte integrante e sostanziale dell'accordo i seguenti elaborati, sottoscritti per la parte privata, dallo Studio CAUDURO Architetti Associati, attualmente Studio CAUDURO ENRICO ARCHITETTO con sede in Via Trieste, 1, a S.M. Maddalena (RO) e per la parte Pubblica dal Responsabile Area Urbanistica:

- Relazione illustrativa e dimensionamento - Norme tecniche di attuazione
- Relazione opere di mitigazione
- Schema di convenzione
- Capitolato tecnico delle opere

- Computo metrico estimativo
- Relazione geologica
- Relazione ambientale e geologica
- TAV. 1 - Estratto piano interventi - Individuazione catastale - Elenco ditte - Schede norma AP-06 e AP-07
- TAV. 1a - Rilievo altimetrico
- TAV. 2 - Planivolumetrico - dimensionamento
- TAV. 3 - Rete di fognatura acque bianche
- TAV. 3a - Bacini scolanti - fasi di intervento
- TAV. 4 - Rete di fognatura acque nere - rete idrica
- TAV. 5 - Rete telefonica - rete gas-metano
- TAV. 6 - Illuminazione pubblica - energia elettrica
- TAV. 7 - Sezioni tipo - sezioni stradali
- TAV. 8 - Segnaletica stradale - Barriere architettoniche
- TAV. 9 - Coni ottici - documentazione fotografica
- TAV. 10 - Opere di mitigazione

Art. 2

(Obbligazioni delle parti - Ripartizione oneri - Quantificazione costi)

La Proprietà si impegna a dare esecuzione alle opere previste nel PUA. con il progetto esecutivo che prevede, nell'ambito di una soluzione compositiva coerente con il tessuto circostante:

- l'esatta individuazione delle aree o delle porzioni di area da cedere al Comune;
- la diversificazione tra spazi pubblici e privati, l'organizzazione della viabilità carrabile e pedonale con soluzioni tecniche adeguate.

La Proprietà si impegna a realizzare, a sua integrale cura e spese, tutte le opere previste nella TAV. 2 – PLANIVOLUMETRICO-DIMENSIONAMENTO più precisamente:

-	viabilità meccanica	mq	3.436
-	marciapiedi	mq	736
-	parcheggi pubblici	mq	775
-	verde pubblico	mq	1.070
-	verde mitigazione	mq	12.960
-	cabina ENEL	mq	62
		mq	<u>19.039</u>

L'esecuzione delle opere relative all'invaso secondo la tav. 3a per la sussistenza delle condizioni idrauliche. Ulteriori ed integrative obbligazioni reciproche, per quanto attiene le modalità tecniche ed esecutive di attuazione dell'intervento, in particolare alla scala architettonica, e comunque funzionali a migliorare e facilitare la realizzazione del programma potranno essere stabilite successivamente nel rispetto delle finalità contenute nel presente accordo.

Art.3

(Accordo di pianificazione ai sensi dell'Articolo 6 della LR 23/04/2004 N°11)

La Proprietà, nel rispetto dell'accordo di Pianificazione sottoscritto con il Comune di Occhiobello, riconoscerà al Comune il contributo di perequazione di **€ 471.111,83** (quattrocentosettantunomilacentoundici/83) nel modo seguente:

- € 5.000,00 (cinquemila/00) già riconosciuti all'Ente alla data di adozione del Piano degli Interventi – Variante n.1;
- € 5.196,63 (cinquemilacentonovantasei/63) già riconosciuti all'Ente all'approvazione del Piano degli Interventi – Variante n.1;
- € 147.355,20 (centoquarantasettemilatrecentocinquantacinque/20) mediante la cessione, alla sottoscrizione della presente convenzione per le opere di urbanizzazione, dell'area a VM (Verde di Mitigazione) indicata nelle schede norma per una superficie di mq 12960 (con un valore medio di €/mq 11,37), con oneri di frazionamento a carico dei proponenti e con tutte le opere di manutenzione ordinaria (richiamando quanto previsto all'art. 5.37 delle NTO del P.I. vigente) quali sfalci dell'erba, piantumazioni ecc. sempre a carico dei Proponenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente all'uso dell'area medesima, fino al collaudo delle opere di urbanizzazione del PUA ed al completamento dei bacini di laminazione;
- € 313.560,00 (trecentotredicimilacinquecentosessanta/00) mediante le seguenti fasi e programmi:
 - a) esecuzione delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico relative allo smaltimento delle acque meteoriche Via della Pace – Via Eridania – Via Boccalara, contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dei PUA, previa presentazione del progetto esecutivo, entro il termine di mesi 6 dalla firma dell'accordo con la possibilità di richiesta di proroghe motivate, che sarà validato ed approvato dall'Amministrazione, stipula di apposito contratto per **l'esecuzione delle opere ed esecuzione dei lavori con un limite massimo temporale di 36 mesi dall'inizio dei lavori stessi**;
 - b) presentazione di polizza fideiussoria relativa alla garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, per l'importo pari ad € 250.510,00, escutibile a prima richiesta, anche in forma frazionata, a favore del Comune di Occhiobello, accesa presso il _____
 - c) la cessione al Comune di un lotto di terreno edificabile, in fase di urbanizzazione all'interno dei PUA, corrispondente a mq 485 per un valore complessivo di € 63.050,00 (calcolato con un valore medio di €/mq 130,00 come da tabella IMU in vigore), da cedere prima dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione dei PUA e comunque a disposizione per compensare eventuale differenza economica nella realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui ai commi precedenti;
 - d) presentazione di polizza fideiussoria relativa alla garanzia della cessione del terreno individuato al comma c) del presente articolo, per l'importo pari ad € 63.050,00, escutibile a prima richiesta, anche in forma frazionata, a favore del Comune di Occhiobello, accesa presso il _____
 - e) certificazione di regolare esecuzione delle opere di cui al punto a), sua collaudabilità approvata con apposito atto amministrativo;
 - f) svincolo della garanzia fideiussoria prestata di cui all'art. 6 dell'"ACCORDO DI PIANIFICAZIONE" sottoscritto in data 19 giugno 2024, Rep n. 6507, registrato a Rovigo il 24 giugno 2024 presso lo Studio Notaio Raffaele di Fraia, per l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico, e corresponsione immediata, da parte del soggetto attuatore, della differenza tra quanto dovuto di perequazione e quanto speso per la realizzazione dei lavori in parola.

Art. 4

(Monetizzazione standard secondari- condotta di trasferimento)

Premesso che la normativa vigente concede la possibilità di monetizzare le aree da destinarsi a standard secondari e che nelle Schede Norma, allegate all'Accordo di Pianificazione, stabiliscono una superficie di mq 3.303 con una monetizzazione di € 37.555,11 (trentasettemilacinquecentocinquantacinque/11).

Considerando che la stima sommaria per la realizzazione della condotta di trasferimento potrebbe essere superiore al saldo della perequazione, si dispone di vincolare tale importo di monetizzazione, al fine del suo utilizzo per l'esecuzione dell'opera pubblica sotto indicata, da svincolare e compensare dopo l'approvazione del progetto esecutivo con eventuale riconoscimento delle economie del progetto dopo la presentazione della relazione acclarante.

La ditta lottizzante realizzerà quindi una condotta su via Eridania al fine del collegamento e scarico delle acque meteoriche da Via della Pace a Via Boccalara, previo progetto esecutivo presentato secondo il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, approvato dall'Amministrazione Pubblica. I lavori vengono realizzati contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del PUA con un limite massimo temporale di 36 mesi (trentasei) dall'inizio dei lavori stessi, come previsto dall'accordo di pianificazione sottoscritto in data 19/06/2024 rep. n. 6507, registrato a Rovigo il 24 giugno 2024 presso lo studio del Notaio Raffaele Di Fraia.

L'intervento dovrà essere completato e collaudato nel termine sopra indicato e comunque prima dell'emissione del certificato di collaudo anche se parziale e provvisorio delle opere di urbanizzazione dei piani, necessario per la segnalazione certificata di agibilità dei fabbricati realizzati nei lotti. Il collaudo delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche consentirà lo svincolo della perequazione per l'importo delle opere realizzate e documentate.

Art. 5

(Oneri di urbanizzazione)

In attuazione della Normativa Regionale, si prevede lo scomputo degli oneri di urbanizzazione sia per il valore delle aree cedute, che per le opere di urbanizzazione anche di diversa categoria.

Il contributo delle spese per gli oneri di urbanizzazione, deliberati dal Comune di Occhiobello per le zone oggetto della presente convenzione in relazione alle funzioni previste (primari e secondari) è:

a) oneri urbanizzazione primaria:	
€/mc. 4,42 x (mc. 27525– 15%) =	€ 103.411,25
b) oneri urbanizzazione secondaria:	
€ /mc. 4,65 x (mc. 27525 – 15 %) =	€ 108.792,56
<u>TOTALE</u>	<u>€ 212.203,81</u>

Considerato che il costo complessivo dell'urbanizzazione del piano prevede una spesa di **€ 507.923,50** (cinquecentosettemilanovecentoventitre/50) escludendo il costo per la cessione delle aree, lo scomputo risulta totale.

Il contributo sul costo di costruzione, sarà versato al momento del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire.

Art. 6

(Tempi di esecuzione delle opere, stralci funzionali e varianti parziali)

La Proprietà si obbliga per sé e per i suoi aventi diritti a qualsiasi titolo a realizzare tutte le opere previste dal progetto esecutivo, entro 5 (cinque) anni dalla data di inizio dei lavori salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale per una durata massima di 10 (dieci) anni.

La ditta lottizzante, nel rispetto degli accordi con l'Ente, potrà realizzare le opere per stralci funzionali.

Sono ammesse, con il solo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, tutte quelle varianti parziali che non modificano il perimetro e che non incidano sui parametri del Piano.

Art. 7

(Garanzia per l'attuazione degli obblighi convenzionali)

Essendo il costo complessivo delle opere di urbanizzazione pari a € 507.923,50 (cinquecentosettemilanovecentoventitre/50), in ottemperanza all'art.28 comma 5 punto 4 della L. 1150/1942, a garanzia di tutte le obbligazioni della presente convenzione, i lottizzanti si obbligano per sé stessi e per loro aventi causa a qualsiasi titolo a prestare le garanzie come segue:

- 1- Si redigerà un elenco di opere di urbanizzazione, da eseguire e contenute nel computo metrico estimativo per un importo di € 157.923,50 (centocinquantasettemilanovecentoventitre/50), pari a circa il 30 % (trenta) del costo complessivo delle opere, da riportare in elaborato specifico allegato al progetto.

Ultimati i lavori di tale fase l'Amministrazione Comunale provvederà, con tecnici esterni appositamente incaricati dall'Ente, al collaudo, le cui spese sono a carico della ditta lottizzante, anche parziale delle stesse e rilascerà i Permessi di Costruire per la costruzione dei fabbricati all'interno dei lotti.

- 2- Alla stipula della Convenzione la Ditta Lottizzante depositerà una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) per un importo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).

Tale garanzia, che sommata all'importo della prima fase corrisponde al 100% delle opere, potrà essere ridotta dopo i collaudi parziali positivi.

Il computo metrico estimativo delle opere mancanti sarà aggiornato con i prezzi vigenti in concomitanza della richiesta di proroga per ultimare i lavori.

Nel caso in cui si procedesse all'attuazione del PUA per stralci funzionali con importo lavori inferiore a quello previsto al punto uno, per la prima fase si redigerà un nuovo elenco di opere, in cui la realizzazione delle opere consentirà il rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione all'interno dei lotti previo collaudo parziale e verrà consegnata una polizza per la differenza al raggiungimento dei € 157.923,50. Non potranno essere presentate le segnalazioni certificate di agibilità degli edifici ultimati se non saranno ultimate le opere di urbanizzazione primarie e collaudate relativamente allo stralcio funzionale.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Proprietà autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

In caso di trasferimento delle proprietà, le garanzie già prestate dai lottizzanti non possono venire meno, essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo

avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

La polizza potrà essere ridotta dopo l'esecuzione e collaudo delle opere solo dopo aver quantificato con i prezzi al momento vigenti mediante redazione di un computo metrico estimativo delle opere ancora da realizzare per il completamento dei piani.

Art. 8

(Agibilità degli edifici)

L'Amministrazione comunale accetterà le segnalazioni certificate di agibilità dei fabbricati solo dopo l'approvazione del collaudo definitivo o del collaudo provvisorio relativo allo stralcio funzionale.

Art. 9

(Inadempimento degli obblighi)

L'eventuale inadempimento da parte della Proprietà alle obbligazioni assunte abiliterà il Comune all'esercizio dei poteri sostitutivi, utilizzando le garanzie fideiussorie.

Art. 10

(Manutenzione delle opere)

Tutte le opere saranno trasferite gratuitamente all'Amministrazione Comunale quando se ne ravvisasse l'opportunità per necessità di interesse collettivo e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte. La Proprietà si assume l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria sino a che non sia avvenuto il passaggio di proprietà al Comune.

Art. 11

(Trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione)

Sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti, sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, la Proprietà ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, tranne l'ipotesi in cui l'acquirente, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, subentri alla Proprietà attraverso la sottoscrizione della presente convenzione. I lottizzanti dovranno tassativamente trasmettere ed imporre agli acquirenti di singoli lotti le prescrizioni tutte sia di natura generale sia di natura particolare, accettate con la presente convenzione.

Con il trasferimento di lotti edificabili al Comune, come da accordo di pianificazione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione non verranno trasferiti al Comune quale nuovo proprietario.

Art. 12

(Vigilanza e collaudo)

Il Comune avrà facoltà di effettuare verifiche, controlli tecnici in corso d'opera e collaudo o più collaudi parziali con tecnici esterni appositamente incaricati dall'Ente con ogni spesa a carico della Proprietà. Prima del collaudo delle opere di urbanizzazione, il progetto esecutivo deve essere integrato dagli elaborati "as built" che riportino quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate.

In ogni caso, dovranno essere forniti tutti gli elaborati che gli Enti eroganti i servizi dovessero richiedere, secondo specifiche proprie, al fine di poter cedere la gestione delle infrastrutture realizzate.

Art. 13

(Attuazione e vigilanza)

Ai fini e per gli effetti dei procedimenti attuativi, le parti individuano nel Comune di Occhiobello il soggetto titolare degli interessi prevalenti, al quale sono affidate le funzioni di coordinamento e di iniziativa.

La vigilanza sulla realizzazione del presente accordo spetta al Comune di Occhiobello.

Il Comune ha il potere di adottare interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Art. 14

(Piano finanziario)

La Proprietà si impegna a realizzare tutte le opere previste dagli elaborati per cui nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

(Trascrizione e spese)

La Proprietà, si impegna a provvedere a proprie cure e spese alla trascrizione del presente atto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale.

Le spese del presente atto e suoi conseguenti, sono a carico della Proprietà che richiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti nel presente atto sono a carico della Proprietà e loro aventi causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Occhiobello, lì

Per l'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Area 5 – Urbanistica-edilizia privata-suap

.....

Per la Proprietà:

CALLEGARI RICCARDO

.....

BONONI PAOLA

.....

EDILPO s.r.l.

.....

FML s.r.l.

.....

EDILE HOUSE S.R.L.S.

.....

.....

TRE LOTTI s.r.l.

.....